

**LEGGE URBANISTICA REGIONALE N° 19/2002**  
**“NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO – LEGGE**  
**URBANISTICA DELLA CALABRIA”**

**Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.**

**22 maggio 2002, n. 23**

**26 giugno 2003, n. 8**

**2 marzo 2005, n. 8**

**24 novembre 2006, n. 14**

**11 maggio 2007, n. 9**

**21 agosto 2007, n. 21**

(B. U. Regione Calabria N. 7 del 16 aprile 2002 S.O. n.7)

----- OMISSIS -----

**Art. 53 bis**  
**Edilizia sostenibile**

- 1. Al fine di rafforzare il principio della sostenibilità anche nell'ambito delle attività del settore edilizio, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede all'approvazione di un apposito Disciplinare per l'Edilizia sostenibile.*
- 2. Il Disciplinare di cui al comma precedente indica le norme, le tecniche, i materiali e gli strumenti necessari a incentivare, nel territorio regionale, l'affermazione dell'edilizia sostenibile che mira a soddisfare gli obiettivi generali di qualità della vita, di salubrità degli insediamenti e di compatibilità ambientale. La qualità dell'edilizia in termini di sostenibilità fa riferimento a requisiti di eco-compatibilità (materiali, tecniche costruttive, localizzazione, etc.), di benessere fisico delle persone, di salubrità del territorio e degli immobili, di contenimento energetico, di uso di energia rinnovabile e di rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente.*
- 3. Al fine di promuovere l'assunzione del Disciplinare dell'edilizia sostenibile negli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nelle attività edilizie avviate da soggetti pubblici e privati, la Regione prevede un sistema di incentivi e premialità”.*

----- OMISSIS -----